Verbale di Accordo

Il giorno 8 ottobre 2009 si sono incontrate, presso la sede di Assolavoro, in Roma, le Associazioni datoriali Assolavoro e Alleanza Lavoro, e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e le OO.SS del settore della somministrazione Alai Cisl, Nidil Cgil e Uil Cpo.

Premesso che

In data 24 luglio 2008 è stato sottoscritto tra Assolavoro e le OO.SS CGIL, CISL e UIL e le OO.SS del settore della somministrazione Alai Cisl, Nidil Cgil e Uil Cpo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie per il Lavoro (di seguito, per brevità, CCNL 24 luglio 2008);

in data 27 ottobre 2008 è stato sottoscritto tra Alleanza Lavoro e le OO.SS. CONFSAL e Sala FISMIC CONFSAL un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle ApL (di seguito, per brevità, CCNL 27 ottobre 2008);

Considerato che le Parti

- ritengono l'unita contrattuale del settore un valore irrinunciabile, in primo luogo quale fonte di tutela nei confronti dei lavoratori in somministrazione, assicurando per tale via la certezza e l'unicità della disciplina pattizia regolatrice del rapporto di lavoro;
- valutano quale fattore strategico e preminente l'unicità del vigente assetto della bilateralità, che rappresenta un elemento centrale e qualificante della somministrazione di lavoro;
- considerano la somministrazione di lavoro come uno strumento in grado di assicurare lo sviluppo delle imprese e la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori e del loro reddito, tenendo altresì conto dell'attuale sviluppo del mercato del lavoro;
- ritengono necessario creare le condizioni per consentire il rilancio del lavoro in somministrazione, quale primo strumento contrattuale idoneo a rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese in vista della auspicata ripresa economica;

Convengono quanto segue

Tutto quanto premesso è parte integrante della presente Intesa le cui clausole sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione.

1. Con la definizione della presente intesa Alleanza Lavoro sottoscrive il CCNL 24 luglio 2008. Tutte le disposizioni del CCNL 24 luglio 2008, per motivi tecnici in funzione di quanto sotto riportato, troveranno piena ed integrale applicazione per le Agenzie aderenti ad Alleanza Lavoro a far data dal 1 gennaio 2010, con esclusione di qualsivoglia effetto retroattivo.

2. Alleanza Lavoro si impegna a disdettare contestualmente il CCNL 27 ottobre 2008.

3. Assolavoro e le OOSS stipulanti il CCNL del 24 luglio 2008 procederanno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, dello stesso CCNL e fermo restando quanto concordato nella nota a verbale allegata allo stesso, al monitoraggio in ordine all'andamento applicativo del disposto contrattuale, con particolare riguardo sia all'andamento del settore che al quadro

normativo di riferimento nonché alle disposizioni relative ai percorsi occupazionali di cui all'articolo 43 del CCNL, anche alla luce dei riflessi occupazionali determinati dalla crisi economica in atto, per quanto attinente il periodo contrattuale sino al 31 dicembre 2009.

4. Per i periodi dal 1 gennaio 2010 il monitoraggio contrattuale sarà effettuato anche con Alleanza Lavoro.

5. Subordinatamente al monitoraggio di cui al precedente punto 3, sarà valutata, con particolare riguardo alla sostenibilità economica, la possibilità di rafforzare la disciplina di cui all'articolo 12 del CCNL 24 luglio 2008, che prevede la corresponsione di una indennità *una tantum* di 1400 euro a carico di EBITEMP per le lavoratrici in gravidanza per le quali la missione cessi nell'arco dei primi 180 giorni della stessa e alle quali non spetti l'indennità relativa alla maternità obbligatoria, elevandone l'importo dell'indennità a 1600 euro.

6. A seguito del monitoraggio di cui al precedente punto 3, Assolavoro e le OOSS stipulanti il CCNL del 24 luglio 2008 valuteranno la rivisitazione della disciplina incentivante per le assunzioni a tempo indeterminato, anche rispetto alle imprese utilizzatrici, previa valutazione degli impatti economici complessivi sul sistema vigente.

7. Con la sottoscrizione della presente intesa le Parti si impegnano ad assumere presso le sedi Istituzionali competenti iniziative coerenti con gli impegni assunti.

8. Assolavoro si impegna a garantire adeguata rappresentanza ad Alleanza Lavoro negli organi direttivi degli Enti Bilaterali di settore.

Nota a Verbale

Alleanza Lavoro informa le Parti che all'atto della disdetta del CCNL 27 ottobre 2008 provvederà a richiedere alla Confsal e alla Fismic Sala, firmatarie dello stesso, l'adesione al CCNL 24 luglio 2008.

ASSOLAVORO

ALLEANZA LAVORO

CGIL - Nidil Cgil

CISL - Alai Cisl

UIL - Uil Cpo